

LEGGE REGIONALE SICILIA N. 55 DEL 4-06-1980

Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 26 del 4 giugno 1980

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione, nell' ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l' assistenza materiale e la elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

ARTICOLO 2

E' istituita presso l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale la Consulta regionale della emigrazione composta:

- a) dall' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che la presiede;
- b) da nove sindaci di comuni siciliani, scelti tra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, eletti in rappresentanza delle nove province dell'Isola dell'Assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;
- c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell' assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all' estero, designati dai rispettivi organi regionali;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall' entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25;
- f) da tre emigrati da almeno tre anni nell' Italia centro - settentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- g) da diciotto emigrati all' estero da almeno tre anni, di cui tre in Francia, tre nella Germania Federale, tre nel Benelux, tre in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e quattro nelle seguenti aree extra - europee: uno nel Nord America, due nell' America del Sud ed uno nell' Australia;
- h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- i) dai direttori regionali degli Assessorati del lavoro e della previdenza sociale, della sanità (Assistenza sanitaria ed ospedaliera), dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (Istruzione), dell' agricoltura (Interventi strutturali), del turismo (Turismo sport e spettacolo), della cooperazione, commercio, artigianato e pesca e della programmazione presso la Presidenza della Regione;
- l) da sette esperti in materia di emigrazione allo estero, nominati dall' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, di cui uno in rappresentanza degli uffici del lavoro della Sicilia in possesso della qualifica più elevata.

Ad assistere ai lavori della Consulta può essere invitato come osservatore il Presidente della Commissione legislativa per il lavoro dell' Assemblea regionale siciliana o un suo delegato componente della Commissione medesima.

I rappresentanti di cui alla lett. g sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta.

Nella prima applicazione del presente articolo, detti rappresentanti sono scelti, in una riunione congiunta delle associazioni convocate dall' Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie da almeno tre anni al momento dell' entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.

I quattro rappresentanti dei Paesi extraeuropei sono nominati con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione per il lavoro dell' Assemblea regionale siciliana. Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Il Presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Direttore dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Consulta vengono dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, previa contestazione delle assenze stesse.

Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione.

Agli stessi rappresentanti è esteso il trattamento previsto dall' art. 3 della presente legge.

La Consulta regionale dell' emigrazione, costituita ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, resterà in carica fino alla sua naturale scadenza.

ARTICOLO 3

La Consulta regionale dell' emigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, con le stesse modalità, procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta. La Consulta si riunisce di regola tre volte all' anno. Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonché per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L' indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.

Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nella località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti al fine del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.

Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.

Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente.

La quota del concorso gravante sull' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l' importo di lire 10 milioni.

ARTICOLO 4

La Consulta regionale dell' emigrazione:

a) studia le cause del fenomeno dell' emigrazione e gli effetti che esso determina nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) attraverso i propri rappresentanti di cui al quinto comma dell' art. 9 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell' armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione con gli indirizzi ed i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e propone al Governo regionale provvedimenti sull' assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nonché sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori nei centri di immigrazione;

d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi della emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella Consulta, nonché la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i Paesi europei e a dieci per l' Italia centro - settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi. L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui alla presente lettera con le modalità previste dall' art. 3 della presente legge;

e) esprime parere motivato sulla ripartizione annuale della spesa destinata all' assistenza a favore degli emigrati e sui criteri di applicazione;

f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all' emigrazione, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento in nuove attività produttive;

g) delibera, entro sei mesi dall' insediamento, il regolamento per il funzionamento da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull' attività svolta;

h) provvede alla designazione di quattro dei sette componenti il comitato di redazione del notiziario regionale dell' emigrazione, da pubblicarsi periodicamente a cura dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;

i) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell' emigrazione;

l) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori della sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall' art. 3 della presente legge. Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le commissioni.

ARTICOLO 5

In ogni comune con popolazione non inferiore a 30 mila abitanti è istituito, con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, un comitato per l' emigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, presidente, e da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con scheda limitata a due; da quattro rappresentanti dei patronati legalmente riconosciuti; da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati purchè rappresentate in sede locale.

ARTICOLO 6

Nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e con notevole intensità emigratoria, i consigli comunali possono deliberare l' istituzione di comitati per l' emigrazione.

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, valutate la delibera e le circostanze che l' hanno motivata, procede con proprio decreto alla costituzione del comitato.

ARTICOLO 7

Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonché a coloro che rientrano, l'assistenza materiale, sociale e culturale. L'attività dei comitati, da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:

- nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;
- nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati nonché di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;
- nello studio, con l'effettuazione di proposte all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell'attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;
- nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia.

I comitati provvedono altresì all'assistenza in favore di lavoratori immigrati.

ARTICOLO 8

Le spese per il funzionamento dei comitati sono iscritte nei bilanci comunali tra le spese correnti. La struttura ed il funzionamento dei comitati potranno essere riveduti in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali o regionali concernenti il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e di gestione dei servizi sociali.

ARTICOLO 9

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, nonché agli enti e ai patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, sia per il potenziamento delle strutture organizzative, sia per l'attività assistenziale in favore dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

I suddetti contributi sono erogati prevalentemente per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed in particolare per:

- a) l'organizzazione in Italia ed all'estero di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri. Fermi restando i requisiti di cui al primo comma, i contributi da destinare alla predetta attività all'estero potranno essere concessi a favore degli organismi ivi operanti, che aderiscano, per quanto riguarda le associazioni ed organizzazioni, ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale, a tal fine riconosciute dal Ministero degli affari esteri;
- b) l'organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per almeno il 50 per cento da emigrati ovvero l'inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;
- c) l'organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l'avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;
- d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell'emigrazione e di pubblicazioni turisticoculturali;

e) l'organizzazione di attività culturali a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all'estero, tra il Ministero degli affari esteri e l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi sono assegnati sulla base di preventivi di spesa approvati dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che è autorizzato al versamento di acconti fino al 70 per cento del contributo concesso. Le domande per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi. Per l'anno in corso la domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione del rendiconto relativo al contributo dell'anno precedente.

ARTICOLO 10

Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell'interessato, le seguenti provvidenze:

a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 350 mila;

b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrano da altre regioni italiane; a lire 100 mila per coloro che rientrano da Paesi europei ed a lire 200 mila per coloro che rientrano da Paesi extra-europei. I contributi di cui alle lettere a e b sono aumentati del 20 per cento per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.

Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana e non sono cumulabili con il contributo straordinario di lire 350 mila.

Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.

Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili. L'erogazione del contributo è operata, previo accertamento delle condizioni indicate nel presente articolo direttamente dal sindaco del comune di residenza degli emigrati, mediante anticipazione da effettuarsi sui fondi versati ai comuni ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. A tal fine la giunta comunale, con delibera da sottoporre alla ratifica del consiglio, determinerà annualmente l'entità delle somme da destinare alle predette finalità, tenendo conto, in particolare, degli oneri sostenuti negli anni trascorsi per il pagamento di analoghe provvidenze a favore degli emigrati.

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei prospetti che saranno inoltrati periodicamente dalle amministrazioni comunali, attestanti l'importo dei pagamenti effettuati, provvederà al reintegro delle somme come sopra anticipate, mediante ordini di accreditamento a favore dei sindaci. Per l'anagrafe dell'emigrazione l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti ed istituti pubblici specializzati al fine di realizzare la meccanizzazione del relativo servizio.

ARTICOLO 11

I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza. Fino al riordino della

materia dell' assistenza e della beneficenza pubblica, previsto dall' art. 25 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i ricoveri sono disposti dai sindaci, su domanda degli interessati debitamente documentata. L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla loro adozione, provvede all' accreditamento ai sindaci dell' intero ammontare delle somme occorrenti.

La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

ARTICOLO 12

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale curerà , anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l' avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati.

Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali provvederanno all' accertamento dei requisiti prescritti, nonchè alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all' avviamento in colonie gestite direttamente. Saranno concesse anticipazioni pari al 50 per cento delle spese preventivate.

ARTICOLO 13

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all' estero almeno da un anno ed agli orfani di emigrati privi di assistenza ex ENAOLI, per la frequenza, anche convittuale, di corsi di formazione professionale di scuola di istruzione di secondo grado. L' importo della borsa di studio è elevato a lire 500 mila per la frequenza all' università . La media richiesta per l' ottenimento della borsa di studio è di 24/ 30. Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.

Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze previste dal presente articolo saranno adottati a cura dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari e i provveditorati agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di secondo grado e nelle sedi universitarie.

ARTICOLO 14

In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all' estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su finanziamenti destinati agli scopi indicati all' art. 16, contratti con gli istituti di credito operanti in Sicilia all' uopo autorizzati mediante convenzione da stipulare con l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Le provvidenze previste alla lett. a del successivo art. 18 possono essere concesse agli emigrati siciliani anche prima del rientro definitivo in Sicilia, fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al superiore primo comma.

Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto e anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale e regionale, per un periodo non superiore a dieci anni anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni dieci e sempre che la domanda venga presentata all' istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia. Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente alla entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, la domanda può essere presentata entro due anni dall' entrata in vigore della legge medesima.

ARTICOLO 15

Ferme restando le percentuali di intervento creditizio stabilite per i vari settori produttivi dalla legislazione vigente all' epoca della concessione del finanziamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi si

ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario. A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento annuo. Le quote a carico della Regione siciliana, da versarsi direttamente agli istituti di credito, saranno computate al tasso equivalente. Le operazioni creditizie derivanti dalla applicazione dell' art. 14 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.

ARTICOLO 16

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dall' art. 14 è concesso per i finanziamenti destinati ai seguenti scopi:

- a) acquisto, costruzione, rinnovo e trasformazione di immobile per uso di abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione;
- b) acquisto, costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locale adibito o da adibire ad attività artigianale, commerciale, turistica o all' esercizio di piccola azienda industriale, ovvero acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l' esercizio delle medesime attività ;
- c) acquisto di fondi rustici;
- d) costruzione, armamento, ammodernamento di natanti da pesca ed acquisto di attrezzature da pesca.

In caso di costruzione di natante si prescinde da ogni eventuale obbligo di demolizione di natante di pari tonnellaggio.

La misura massima delle somme mutuabili sulla quale è concesso il concorso della Regione siciliana, è fissata come segue:

- 1) per le iniziative di cui alla lett. a, lire 35 milioni;
- 2) per le iniziative relative all' attività artigianale indicata dalla lett. b, nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713;
- 3) per le iniziative relative all' esercizio di piccola azienda industriale indicate alla lett. b, lire 100 milioni;
- 4) per le altre iniziative indicate alla lett. b, lire 50 milioni;
- 5) per le iniziative indicate alla lett. c, lire 75 milioni;
- 6) per le iniziative indicate alla lett. d, lire 50 milioni. Dei suddetti finanziamenti è cumulabile solo quello indicato alla lett. a.

Il concorso viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo la iscrizione di ipoteca di primo grado a favore della Regione siciliana sui beni immobili oggetto del finanziamento.

I beni oggetto del finanziamento non possono essere distolti dalle finalità previste per il periodo di dieci anni.

La rispondenza della destinazione dei beni agli scopi previsti è accertata mediante apposite ispezioni dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, anche a mezzo degli ispettorati del lavoro. A seguito dell' ispezione, l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca del provvedimento concessivo.

ARTICOLO 17

L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove la costituzione di un consorzio, con la partecipazione di enti economici regionali, di istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sicilia, della

Cassa di Risparmio VE per le province siciliane, delle associazioni degli emigrati, delle cooperative tra emigrati e degli emigrati stessi, per la creazione di un fondo di rotazione da destinare alla concessione di prestiti biennali per il credito di esercizio al tasso annuo del 3 per cento, riservato alle attività indicate all' art. 16 della presente legge.

Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.

La quota di partecipazione della Regione siciliana al predetto consorzio è fissata nella misura complessiva di lire 300 milioni.

ARTICOLO 18

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all' estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all' 80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all' 80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Il contributo, che non può superare l' ammontare di 34 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa, previo parere dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca che a tal fine trasmetterà all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale copia del verbale di ispezione straordinaria.

ARTICOLO 19

Le cooperative di cui all' articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l' acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni.

ARTICOLO 20

Le cooperative costituite per almeno il 50 per cento da emigrati rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 febbraio 1975 ed in possesso dei requisiti di cui all' art. 10 della presente legge, possono avvalersi delle provvidenze della legge regionale 17 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, con le modalità e nei limiti ivi previsti.

Il consiglio di amministrazione dell' IRCAC riserverà annualmente alle predette cooperative, che presentino istanza di finanziamento entro il 30 settembre, una quota la cui misura non potrà complessivamente essere inferiore a lire 300 milioni, sulle disponibilità esistenti per la concessione delle varie agevolazioni creditizie.

ARTICOLO 21

L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo di un triennio a partire dall' entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di produzione e lavoro operanti in Sicilia un contributo pari al 50 per cento degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall' art. 10 della presente legge.

ARTICOLO 22

Le provvidenze di cui agli articoli 18, 19 e 21 della presente legge sono estese alle cooperative agricole ed a quelle di servizi e tra pescatori. Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge, è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.

ARTICOLO 23

L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:

- a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, attraverso l' effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all' estero;
- b) per il reinserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e per l' inserimento dei figli degli emigrati nell' ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l' effettuazione di corsi di linguistica e culturali;
- c) per l' effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lett. b);
- d) per l' adozione di ogni altra forma di assistenza a favore degli emigrati e loro familiari, prevista dai vigenti regolamenti comunitari.

Le associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dall' art. 9 della presente legge possono organizzare e gestire corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, sempre che a tal fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione dalla CEE e destinati ad interventi per gli emigrati, in base a programmi da presentarsi all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 24

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, anche in concorso con altri enti ed amministrazioni pubbliche, ad assumere iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all' estero e loro familiari.

Le modalità per la realizzazione di dette iniziative e per la ripartizione degli oneri saranno disciplinate mediante accordi tra le amministrazioni e gli enti interessati.

ARTICOLO 25

Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione della stampa siciliana tra gli emigrati, l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare abbonamenti a quotidiani siciliani, su richiesta di associazioni di emigrati operanti all' estero, che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 9 della presente legge, e di istituti di patronato operanti allo estero, con un massimo di tre copie per ciascun organismo, scelto garantendo la pluralità dell' informazione.

ARTICOLO 26

L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi, incontri, riunioni, dibattiti, conferenze, di propria iniziativa o in concorso con enti, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore, anche al fine di svolgere azione di informazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati dell' emigrazione.

L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove ed organizza ogni quattro anni una conferenza dell' emigrazione delle regioni meridionali ed insulari. I relativi aspetti finanziari saranno disciplinati mediante accordi tra le regioni interessate.

ARTICOLO 27

L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato al versamento presso l' INPS, in favore dei lavoratori rientrati definitivamente in Sicilia dall' estero, che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, di quote pari al 50 per cento dei contributi previdenziali relativi ai periodi non coperti da assicurazione obbligatoria, effettuati in Paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in

materia di sicurezza sociale, ai fini del raggiungimento dei minimi pensionistici o dei minimi richiesti per la prosecuzione volontaria.

Del pari, detti contributi potranno essere versati anche relativamente a periodi non coperti da assicurazioni obbligatorie, effettuati, in Paesi esteri convenzionati con l' Italia, in data antecedente alla estensione di tali assicurazioni obbligatorie.

A tal fine l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l' INPS.

ARTICOLO 28

Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario di lire 50 mila a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell' Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative.

Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l' ottavo giorno successivo. Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato allo estero per motivi di lavoro.

I comuni sono autorizzati ad anticipare agli aventi diritto somme occorrenti per l' erogazione del contributo prelevandole dai fondi propri o in gestione, comunque destinati alle spese elettorali.

ARTICOLO 29

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale svolgerà almeno due volte all' anno una relazione alla competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana in ordine alla attuazione della presente legge ed all' andamento generale della spesa.

ARTICOLO 30

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale e previo parere della Consulta regionale dell' emigrazione, sentita la Commissione legislativa lavoro della Assemblea regionale siciliana, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà stabilire in particolare:

- le modalità per l' individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio;
- le modalità per l' attività ed il funzionamento dei comitati per l' emigrazione;
- l' individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;
- le modalità per l' avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati;
- le modalità per l' assegnazione delle provvidenze creditizie.

Le disposizioni del regolamento provvisorio di attuazione emanato ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, avranno efficacia, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 31

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla istituzione, nell' ambito degli organi e delle strutture previste per l' attuazione della presente legge, di una Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani.

Tale Commissione ha il compito di:

- a) studiare, analizzare ed approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
- b) proporre ipotesi concrete per la soluzione dei problemi specifici discendenti dalla particolare materia;
- c) esprimere pareri e formulare raccomandazioni in ordine alla promozione e allo sviluppo di una più incisiva politica in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
- d) formulare proposte per incontri, conferenze, dibattiti e assemblee sui problemi della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati.

La Commissione, che è presieduta dal direttore regionale dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, è composta da:

- a) tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dell' INPS;
- b) un dirigente in servizio presso l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale che svolgerà anche le funzioni di segretario;
- c) quattro esperti dei patronati rappresentati nella Consulta regionale dell' emigrazione.

ARTICOLO 32

L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, anche di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con gli istituti di previdenza e di assistenza a carattere nazionale, è autorizzato a promuovere ogni utile iniziativa per lo studio del fenomeno dell' immigrazione in Sicilia di lavoratori stranieri, con particolare riferimento alla sicurezza sociale, nel quadro di una più incisiva politica di cooperazione internazionale.

ARTICOLO 33

Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 1980- 82, la spesa complessiva di lire 10.950 milioni, così suddivisa:

TABELLA RISTRUTTURATA - accanto all'anno è riportata la cifra dello stanziamento relativo espresso in milioni di lire.

- art. 3, terzo comma 1980,25; 1981,50; 1982,50;

- art. 3, penultimo comma (concorso nelle spese per l' organizzazione di convegni, conferenze, ecc.) 1980,10; 1981,10; 1982,10;

- art. 4, per lo svolgimento dei compiti e per il funzionamento della Consulta regionale dell' emigrazione, nonché per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale dell' emigrazione 1980,10; 1981,150; 1982,10;

- artt. 5 e 6 (Comitati per la emigrazione) 1980,100; 1981,400; 1982,400;

(in milioni di lire) 1980 1981 1982

- art. 9 (Contributi enti ed associazioni) 1980,400; 1981,500;

1982,500; art. 10, lettere a) e b) (Contributi per trasporto masserizie e rimborso spese di viaggio) 1980,250; 1981,500; 1982,500;

- art. 10, ultimo comma (Anagrafe) 1980,50; 1981,50; 1982,50;

- art. 11 (Ricoveri) 1980,800; 1981,800; 1982,900;

- art. 12 (Colonie) 1980,10; 1981,100; 1982,100;

- art. 13 (borse di studio) 1980,35; 1981,45; 1982,45;

- art. 17 (Consorzio per credito di esercizio

- Fondo di rotazione) 1980,50; 1981,100; 1982,100;

18 (Contributo sulle spese di gestione delle cooperative di emigrati) 1980,20; 1981,200; 1982,200;

- art. 19 (Contributi per acquisto attrezzi a favore delle cooperative di emigrati) 1980,20; 1981,200;

1982,200; - art. 21 (Concorso nel pagamento degli oneri sociali relativi alle cooperative di emigrati) 1980,5; 1981,20; 1982,20;

- art. 24 (Turismo sociale) 1980,100; 1981,100; 1982,100;

- art. 25 (Contributi per la diffusione della stampa siciliana all' estero) 1980,15; 1981,40; 1982,40;

- art. 26 (Convegni, conferenze. Spese per l' organizzazione della Conferenza dell' emigrazione delle Regioni meridionali ed insulari) 1980,150; 1981,90; 1982,90;

- art. 27 (Concorso per il riscatto dei periodi lavorativi all' estero non coperti da assicurazioni obbligatorie) 1980,5; 1981,10; 1982,10;

- art. 28 (Contributi elettorali) 1980,500; 1981,1.500; 1982,100;

- art. 32 (Studi sul fenomeno degli immigrati)

1980,35; 1981,50; 1982,20.

ARTICOLO 34

Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per l' esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 3.400 milioni, così suddivisa:

- art. 11: lire 300 milioni;

- art. 12: lire 2.500 milioni;

- art. 13: lire 200 milioni;

- art. 26: lire 400 milioni.

Gli atti ed i provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino alla relativa scadenza.

L' Assessore per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all' accreditamento ai sindaci delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, avuto esclusivo riguardo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge è autorizzato, per l' anno finanziario in corso, il limite ventennale di impegno di lire 199 milioni, al cui onere si provvede con lo stanziamento del cap. 74601 del bilancio della Regione per l' anno 1980.

Salvo per quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, nn. 25 e 26;

16 agosto 1975, n. 60; 25 novembre 1975, n. 74; 18 marzo 1977, n. 13; 10 maggio 1978, n. 4; 4 dicembre 1978, n. 60;

28 maggio 1979, n. 122.

ARTICOLO 35

All' onere di lire 5.990 milioni derivante dall' applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente art. 34, quarto comma, e ricadente nell' esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1980.

L' onere a carico degli esercizi 1981- 1982, previsto complessivamente in lire 8.758 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1980- 82; quanto a lire 4.000 milioni nella funzione 03 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01 e quanto a lire 4.758 milioni nella funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.

ARTICOLO 36

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1980.

Legge Regionale n. 38 del 06 06 1984 (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 09 06 1984 n. 25)

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Premessa

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 1

Negli articoli 5 e 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, nonche' nell' annessa tabella A, la dizione << Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale >> e' modificata in << Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 2

Nel contesto di tutta la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, la dizione << Consulta regionale dell' emigrazione >> e' sostituita dalla seguente: << Consulta regionale dell' emigrazione e dell'immigrazione >>.

Nell' art. 1 della stessa legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, dopo le parole: << lavoratori siciliani emigrati >>, sono aggiunte le seguenti: << dei lavoratori immigrati >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 3

All' art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le lettere g, i ed l sono sostituite con le seguenti: << g) da venticinque emigrati all' estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extraeuropee: due nel nord America, tre nell' America centrale e del sud e due nell' Australia; i) dal direttore regionale dell' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione; l) da sette esperti in materia di emigrazione all' estero, nominati dall' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione >>;

- dopo la lett. l e' aggiunta la seguente: << m) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, presenti nel territorio regionale >>;

- il secondo comma e' soppresso;

- il quarto comma e' sostituito con il seguente: << Fino a quando non saranno disciplinate le modalita' per l' elezione, i rappresentanti di cui al precedente comma sono scelti dall' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell' art. 9 >>;

- il quinto comma e' soppresso;

- il settimo comma e' sostituito con il seguente: << Il presidente della Consulta e' sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla Consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso presidente >>;

- gli ultimi tre commi sono sostituiti con i seguenti: << Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione; un funzionario della sede regionale dell' INPS nonche', in relazione alle materie trattate, i direttori regionali degli Assessorati regionali. Ai rappresentanti delle associazioni nazionali e' esteso il trattamento previsto dall' art. 3 >>. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione provvede, con proprio decreto, a modificare ed integrare, in armonia alle disposizioni del presente articolo, la Consulta regionale costituita in esecuzione dell' art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 4

All' art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel secondo comma, dopo le parole: << all' anno >>, sono aggiunte le seguenti: << nell' ambito del territorio della Regione >>;

- dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: << L' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione e' autorizzato a stipulare convenzioni aventi validita' triennale con enti ed organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni e conferenze organizzati dalla Regione siciliana, del biglietto << prepagato >> di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previsto dai precedenti commi >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 5

All' art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le lettere a, b e c sono sostituite con le seguenti: << a) studia il fenomeno dell' emigrazione e dell' immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell' economia e nella vita sociale della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie. A tal fine, la Consulta puo' segnalare all' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione l' opportunita' di affidare ad istituti di ricerca e ad universita', oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, l' attuazione di particolari studi e ricerche sull' emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore; b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell' armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali; c) esprime pareri e formula proposte all' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie >>;

- nella lett. d, le parole: << previste dall' art. 3 >> sono sostituite con le seguenti: << previste dal quinto comma dell' art. 3 >>;

- la lett. e e' soppressa;

- la lett. f e' sostituita con la seguente: << f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all' emigrazione, all' immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attivita' produttive >>;

- nella lett. g, e' soppressa la dizione: << entro sei mesi dall' insediamento >>;

- la lett. h e' soppressa.

*_**

ARTICOLO 6

Dopo l' art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli:

*_**

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 1

Dopo l' art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli:

<< Art. 4 bis. E' istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno. Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della Consulta, il presidente ed il vicepresidente. Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della Consulta. Il comitato, che e' costituito con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, svolge i seguenti compiti: a) collabora con l' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, per l' attuazione delle deliberazioni della Consulta e per realizzare un costante collegamento con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell' emigrazione ed immigrazione; b) nell' ambito delle direttive fissate annualmente dalla Consulta, esprime pareri sui tempi e le modalita' degli incontri da tenere con le collettivita' degli emigrati siciliani all' estero, sulla partecipazione dei componenti la Consulta a convegni e conferenze interessanti l' emigrazione e l' immigrazione; c) sottopone all' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione l' opportunita' di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione; d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della presente legge che l' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione riterra' di sottoporre ad esso; e) cura le attivita' ed adempie alle funzioni delegate dalla Consulta. Le modalita' di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento di cui alla lett. g dell' art. 4. I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse. Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di cui all' art. 3 >>.

*_**

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 2

Dopo l' art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli:

OMISSIS

<< Art. 4 ter. Con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, e' costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione. Il comitato, che ha sede presso l' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, dei quali quattro devono essere designati dalla Consulta e tre scelti dall' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la

formazione professionale e l' emigrazione, anche fra i componenti della Consulta medesima. Con lo stesso decreto di cui al primo comma e' nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato. I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione. Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell' emigrazione ed immigrazione, stabilendone la periodicit , i contenuti e gli indirizzi editoriali. Il notiziario e' pubblicato a cura dell' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione. Le modalit  di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, sentita la Consulta. Al direttore responsabile e' corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non pi  di quattro all' anno, un compenso forfettario per l' attivit  svolta, in conformit  ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana. Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto. Ad essi e' esteso il trattamento previsto per i consultori dallo art. 3 >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 1

L' art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' soppresso.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 2

L' art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' soppresso.

OMISSIS

L' art. 6 della stessa legge e' sostituito con il seguente:

<< Art. 6. Nei comuni con notevole intensit  emigratoria o immigratoria, l' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e' autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigrati operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l' emigrazione e per l' immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 8

Dopo l' art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980 n. 55 e successive modifiche, come sostituito dalla presente legge, e' aggiunto il seguente:

<< Art. 6 bis. Per le finalit  del precedente articolo, l' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, a seguito della richiesta ivi prevista, invita il competente consiglio a procedere, entro 90 giorni, all' elezione dei consiglieri. Trascorso infruttuosamente tale termine, l' Assessore segnala all' Assessorato regionale degli enti locali l' inadempienza per l' adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 9

All' art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, dopo le parole: << nonche' a coloro che rientrano >>, sono aggiunte le seguenti: << ed agli immigrati >>;

- nel secondo comma, primo e secondo alinea, dopo la parola: << emigrati >>, sono aggiunte rispettivamente, le seguenti: << degli immigrati >>, << ed immigrati >>; nel secondo alinea, dopo le parole: << dell' emigrazione >> sono aggiunte le seguenti: << e dell' immigrazione >>;

- l' ultimo comma e' soppresso.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 10

Nell' art. 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, il primo comma e' sostituito con il seguente:

<< Le somme stanziare dalla presente legge per la realizzazione delle iniziative previste dall' art. 7 sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dello Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, in conformita' dei criteri fissati dal regolamento di attuazione, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 11

All' art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il primo comma e' sostituito dal seguente: << L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e' autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all' estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonche' agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione >>;

- nel secondo comma, la parte introduttiva e la lett. a sono cosi' sostituite: << I suddetti contributi sono concessi per il potenziamento delle strutture organizzative e, nella misura non inferiore al 70 per cento dello stanziamento, per lo svolgimento di attivita' promozionali nel settore ed, in particolare, per: a) l'organizzazione all' estero, in Sicilia e nel restante territorio nazionale di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, anche con la partecipazione di rappresentanti dell' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri >>;

- nel secondo comma, alla lett. e, dopo la parola: << culturali >>, sono aggiunte le seguenti: << e di formazione linguistica >>;

- gli ultimi cinque commi sono sostituiti con i seguenti: << Le domande per ottenere i contributi, corredate degli specifici programmi di attivita' e dei preventivi di spesa, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, all' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione. La concessione dei contributi e' disposta, entro il primo trimestre di ciascun anno, con decreto dello Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, tenuto conto, per quanto riguarda le associazioni, alle quali devono essere destinati i due terzi dello stanziamento, della consistenza delle loro strutture organizzative. Il contributo e' erogato anticipatamente fino al 70 per cento del suo ammontare,

tenuto conto del programma di attivita' e dei preventivi di spesa. Al saldo si provvede su presentazione all' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell' emigrazione del conto consuntivo delle spese effettuate con il contributo. L' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione svolge accertamenti ispettivi sull' impiego dei contributi concessi >>.

Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui al terzo e quarto comma dell' art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, sono rispettivamente quelli del trentesimo e del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 12

All' art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le misure massime dei contributi previsti alle lettere a e b sono, rispettivamente e nell' ordine, elevate a lire 500.000, lire 200.000 e lire 400.000;
- dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: << Gli stessi contributi sono estesi anche ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di trattamento pensionistico liquidato all' estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di trattamento pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni >>;
- il terzo comma e' sostituito con il seguente: << Le provvidenze diposte dal presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto della stessa successivamente al rientro definitivo nella Regione, e non sono cumulabili con il contributo straordinario previsto all' art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 >>;
- nel quinto comma, dopo le parole: << malattie professionali indennizzabili >>, sono aggiunte le seguenti: << o per malattia che ha dato origine ad un trattamento previdenziale connesso ad una prestazione lavorativa >>;
- il sesto ed il settimo comma sono abrogati;
- l' ultimo comma e' sostituito con il seguente: << L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e' autorizzato a provvedere alla meccanizzazione della anagrafe dell' emigrazione a mezzo di apposita convenzione con enti o istituti specializzati >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 1

Dopo l' art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' aggiunto il seguente: << Art. 10 bis. I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all' uopo le disponibilita' del fondo per i servizi di cui all' art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilita', i ricoveri di cui all' art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata. Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all' approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalita' disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all' entita' delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalita' >>.

Dopo l' art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' aggiunto il seguente: << Art. 10 bis. I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all' uopo le disponibilita' del fondo per i servizi di cui all' art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci,

utilizzando le medesime disponibilita', i ricoveri di cui all' art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata. Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all' approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalita' disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all' entita' delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalita' >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 2

Dopo l' art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
<< Art. 10 bis. I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all' uopo le disponibilita' del fondo per i servizi di cui all' art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilita', i ricoveri di cui all' art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata. Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all' approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalita' disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all' entita' delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalita' >>.

OMISSIS

Il secondo ed il terzo comma dell' art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 sono abrogati.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 14

All' art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, dopo le parole: << lavoratori emigrati >>, sono aggiunte le seguenti: << ed immigrati >>;

- il terzo comma e' sostituito con il seguente: << Sono concesse anticipazioni pari all' 80 per cento delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti >>;

- dopo l' ultimo comma sono aggiunti i seguenti: << Le rette giornaliere per ciascun assistito non possono superare, per l' anno in corso, l' importo del trattamento di ricovero convittuale di cui all' art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 e successive modifiche, maggiorato del 30 per cento. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l' importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell' indice del costo della vita accertate dall' Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell' anno precedente. Le frazioni di unita' fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto o per eccesso. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell' art. 9, stabilisce annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettivita' degli edifici all' uopo destinati >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 15

Dopo l' art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
<< Art. 12 bis. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la

ARTICOLO 17

L' art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' sostituito con il seguente:

<< Art. 15. Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, e' istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire 50.000 milioni per la concessione di credito agevolato in favore dei soggetti di cui all' art. 14, primo comma. Resta salva l' applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041. I finanziamenti vengono concessi per programmi aventi ad oggetto: a) l' acquisto, la costruzione, il rinnovo, l' ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all' esercizio di attivita' artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero allo acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l' esercizio delle medesime attivita'. Lo importo massimo per ciascuna delle indicate iniziative e' di lire 75 milioni, elevato a lire 150 milioni per le iniziative relative alla piccola industria; b) l' acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di lire 100 milioni; c) l' acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l' acquisto o l' ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di lire 75 milioni. I finanziamenti di cui sopra, entro i limiti indicati, vengono concessi per un importo pari al 75 per cento della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi; nello stesso importo e per la durata massima di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature. Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione all' entita' delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Gli interessi da corrispondersi da parte del beneficiario delle predette anticipazioni al tasso previsto dal settimo comma saranno portate in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. Lo interessato dovra' comprovare, pena la revoca del finanziamento, l' avvenuto completamento delle opere entro due anni dalla concessione. In aggiunta o indipendentemente dai finanziamenti previsti ai commi precedenti, puo' essere concesso, per le attivita' indicate, al terzo comma, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi ed un giorno e massima di 36 mesi. Il tasso di interesse delle operazioni di credito previste dal presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il risparmio. A copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito previste dal presente articolo devono essere concesse le seguenti garanzie: 1) per i beni immobili ed i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di primo grado a favore dell' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione; 2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformita' delle disposizioni vigenti. La domanda per ottenere i finanziamenti, corredata della documentazione indicata dal comitato di cui all' undicesimo comma, deve essere presentata dagli interessati al comitato medesimo per il tramite dello Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, che provvede all' istruttoria, entro due anni dal rientro definitivo, purché questo si verifichi, pena la revoca del finanziamento stesso, entro un anno dalla sua concessione. L' erogazione delle somme resta, in ogni caso, subordinata all' effettivo rientro. Alla gestione del fondo sovrintende un comitato amministrativo, presieduto dall' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e composto: - del direttore regionale dell' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento; - di due rappresentanti delle associazioni operanti in favore degli emigrati e di due rappresentanti dei patronati rappresentati in Consulta; - di un dirigente in servizio presso l' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, che svolge anche funzioni di segretario; - di due componenti designati, rispettivamente dal Banco di Sicilia e dalla Cassa Centrale di Risparmio VE per le province siciliane; - di un dirigente tecnico in servizio presso l' Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; - di un dirigente del ruolo tecnico dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici. Il comitato, i cui componenti durano in carica 4 anni, e' nominato con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, ed ha sede presso l' Assessorato medesimo. Ai componenti il comitato che risiedono in localita' diverse da quella sede del comitato, compete, per la partecipazione alle sedute, il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali. Il comitato delibera sulle caratteristiche delle iniziative da ammettere a finanziamento, sulla documentazione da produrre a corredo delle istanze, nonché sulla concessione dei finanziamenti medesimi. Il comitato puo' disporre accertamenti tecnici al fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalita' previste. Sulle istanze relative ai finanziamenti il comitato delibera entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione delle istanze stesse. Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, calcolati con le modalita' previste dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso. L' ammontare dell' eventuale perdita viene addebitato al fondo. Gli utili della gestione del fondo sono

portati ad incremento dello stesso. L' Assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a stipulare con gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell' art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 >>.

Nella prima applicazione della presente legge il tasso di interesse di cui al settimo comma dell' art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, e' fissato nella misura del 4,5 per cento.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 18

L' art. 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' sostituito con il seguente:
<< Art. 16. Il finanziamento disposto dall' art. 14 e' cumulabile con quelli di cui all' art. 15 I finanziamenti disposti per le iniziative di cui alle lettere a, b e c dell' art. 15 non sono cumulabili fra di loro e per le attivita' previste dalla lett. a il finanziamento puo' essere richiesto per una sola di esse. I finanziamenti predetti sono concessi per una volta sola ed a condizione che gli interessati si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo ed a comprovare, per il credito di esercizio, l' avvenuto utilizzo delle somme. L' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, anche a mezzo degli organi periferici, effettua ispezioni sull' osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti. Per le provvidenze disposte dagli articoli 14 e 15 si applica il terzo comma dell' art. 10 >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 19

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, come sostituiti dalla presente legge, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purché gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 20

All' art. 18 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il primo comma e' sostituito con il seguente: << L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e' autorizzato a concedere un contributo annuo per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente nella Regione a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all' estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro >>;

- il terzo comma e' sostituito con il seguente: << Il contributo, che non puo' superare l' ammontare di lire 50 milioni, e' concesso sulla base di programmi di attivita' corredati da preventivi di spesa >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 21

Nell' art. 21 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, la dizione: << alle cooperative di produzione e lavoro >>, e' sostituita dalla seguente: << alle cooperative di cui all' art. 18 >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 22

Nell' art. 22 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, il primo periodo e' soppresso.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 23

Il primo comma dell' art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' cosi' modificato:

- alla lett. a, la parola: << rimpatriati >> e' sostituita dalle seguenti: << o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia >>;

- alla lett. b, dopo le parole: << per il reinserimento dei figli degli emigrati >>, sono aggiunte le seguenti: << o dei figli degli immigrati >>.

All' ultimo comma dell' art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, dopo le parole: << o rimpatriati >>, sono aggiunte le seguenti: << o immigrati >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 24

Dopo l' art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
<< Art. 24 bis. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e' autorizzato, anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, con le associazioni ed i patronati di cui all' art. 10 della presente legge e con enti ed organismi operanti nel settore dell' emigrazione e previa intesa di massima con il Ministero degli affari esteri, ad organizzare attivita' culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all' estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie. Le predette attivita' possono, tra l' altro, riguardare rappresentazioni teatrali e folcloristiche, proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze storico - culturali, nonche' la diffusione di libri, pubblicazioni ed altro materiale a carattere culturale e devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti piu' qualificanti della cultura siciliana. Il materiale suscettibile di uso continuativo puo' essere messo a disposizione di associazioni di emigrati all' estero, per il tramite delle associazioni di cui allo art. 9, che, in base ad appositi accordi con l' Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, ne assicurano la conservazione e la fruizione da parte degli emigrati siciliani all' estero >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 25

All' art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: << Le predette attivita', previa intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgersi anche all' estero >>;

- nel secondo comma, le parole: << ogni quattro anni >>, sono sostituite con la seguente: << periodicamente >>.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 26

L' art. 27 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, e' sostituito con il seguente:
<< Art. 27. Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione e' autorizzato a procedere al rimborso in unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all' estero e rientrati in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell' importo versato all' INPS per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria - nel limite massimo di 15 anni di lavoro - effettuati in paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonche' effettuati in paesi esteri convenzionati con l' Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all' estensione di tali assicurazioni obbligatorie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975 >>.

*_**

ARTICOLO 27

All' art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma, le parole: << l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare tramite i comuni un contributo straordinario di lire 50 mila >>, sono sostituite con le seguenti: << i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti dai paesi extraeuropei >>;

- nel terzo comma, dopo le parole: << di lavoro >>, sono aggiunte le seguenti: << ovvero il godimento del trattamento pensionistico liquidato all' estero >>;

- l' ultimo comma e' sostituito con il seguente: << Nel caso di temporanea indisponibilita' delle somme di cui all' art. 10 bis, i comuni sono autorizzati, per l' erogazione del contributo, ad utilizzare stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali >>.

*_**

ARTICOLO 28

Le provvidenze disposte dagli articoli 12, 15, 16, 17 e 18 della presente legge spettano anche ai lavoratori autonomi in possesso del requisito di cui al primo comma dell' art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, che abbiano impiegato prevalentemente il lavoro proprio e della propria famiglia, e sempre che fruiscono, in ogni caso, di un reddito di ammontare non superiore a quello stabilito dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche.

*_**

ARTICOLO 29

Ai componenti gli organi collegiali previsti dalla presente legge puo' essere corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo e' determinato con decreto del Presidente della Regione da adottarsi su proposta dell' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, sentita la Giunta regionale.

*_**

ARTICOLO 30

E' istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato interassessoriale per l' emigrazione e l' immigrazione, presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione, e composto dagli Assessori regionali preposti ai settori di intervento previsti dalla presente legge. Le funzioni di segretario sono svolte da

un dirigente in servizio presso la segreteria della Giunta regionale. Il Comitato svolge i seguenti compiti: - realizza il collegamento tra la Consulta e gli organi regionali della programmazione; - promuove il coordinamento delle leggi in materia di emigrazione con la restante legislazione regionale, al fine di assicurarne la piu' ampia fruizione da parte degli interessati; - verifica periodicamente lo stato di attuazione delle leggi in materia di emigrazione.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 31

Il Presidente della Regione e' autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all' emigrazione.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 32

Gli articoli 17, 20 e 32 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono abrogati.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ARTICOLO 33

Per le finalita' della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e della presente legge, e' stanziata, per l' anno 1984, la somma di lire 6.150 milioni cosi' suddivisa: (milioni di lire)

- art. 3 300
- art. 4, 4 bis, 4 ter 300
- art. 6 600
- art. 9 900
- art. 10, ultimo comma 300
- art. 12 800
- art. 12 bis 50
- art. 13 100
- art. 18 500
- art. 19 200
- art. 21 50
- art. 23 100
- art. 24 500
- art. 24 bis 500
- art. 25 50

- art. 26 500

- art. 27 100

- art. 29 presente legge 300

totale 6.150

Per gli anni successivi, gli stanziamenti relativi agli articoli di cui al precedente comma saranno determinati a norma degli articoli 4, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Per le finalità dell' art. 10 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l' art. 13 della presente legge, il fondo per servizi previsto dallo art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato della somma di lire 3.000 milioni all' anno, a partire dall' esercizio finanziario 1984. Per le finalità dell' art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite ventennale di impegno di lire 5.000 milioni. Per le finalità di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è istituito un fondo di rotazione di lire 50.000 milioni.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 34

Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 12 e dell' art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana per l' esercizio finanziario 1984, rispettivamente, la spesa di lire 700 milioni e di lire 200 milioni. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dalla applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana, per l' esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 4.300 milioni, così suddivisa:

- art. 9 lire 600 milioni

- art. 10 lire 1.200 milioni

- art. 11 lire 2.000 milioni

- art. 28 lire 500 milioni.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 35

Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, previsti in lire 69.350 milioni per l' anno 1984, in lire 13.000 milioni per l' anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l' anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 << Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi >>. Agli oneri ricadenti nell' anno 1984, si provvede quanto a lire 14.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 55.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario medesimo.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

ARTICOLO 36

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1984.